

**COMUNE DI BOSCONERO**

Città Metropolitana di Torino

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e smi. – Approvazione variazione di assestamento generale al bilancio 2025/2027 ai sensi art. 175 del D.LGS 18 agosto 2000 n. 267.

## PREMESSA

In data 27/12/2024 con Deliberazione n. 53, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 ed i relativi documenti allegati;

In data 16/04/2025 con deliberazione n. 6 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2024, determinando un risultato di amministrazione di € 1.164.221,16 così composto:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 :</b>	<b>1.164.221,16</b>
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	332.607,81
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)	0
Fondo anticipazioni liquidità	0
Fondo perdite società partecipate	0
Fondo contenzioso	345.000,00
Altri accantonamenti	23.692,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>701.299,81</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	41.827,30
Vincoli derivanti da trasferimenti	24.143,98
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	27.408,64
Altri vincoli	0
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>93.379,92</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>35.834,16</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>333.707,27</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	

L'Ente ha approvato le tariffe della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione n. 7 del 16/04/2025.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

1. Determina del Responsabile Finanziario n. 4 del 28/01/2025;
2. Delibera di Giunta n. 18 del 19.02.2025;
3. Delibera di Giunta n. 24 del 28/02/2025;
4. Delibera di Giunta n. 27 del 21.03.2025;
5. Delibera di Consiglio n. 5 del 16.04.2025;
6. Delibera di Giunta n. 42 del 13.05.2025;
7. Delibera di Giunta n. 51 del 28.05.2025;
8. Determina del Responsabile Finanziario n. 110 del 17/06/2025;
9. Determina del Responsabile Finanziario n. 116 del 26/06/2025;
10. Delibera di Giunta n. 59 del 27.06.2025;
11. Determina del Responsabile Finanziario n. 146 del 18.07.2025.

<b>ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE</b>
-------------------------------------

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della Legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono — programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

L'Organo di Revisione, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

L'Organo di Revisione ha verificato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente.

## VERIFICA ACCANTONAMENTI

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti, in particolare la regolarità del calcolo del FCDE.

L'Organo di Revisione ha verificato, infatti, la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

*il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020» ....l'articolo 30-bis del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) è previsto che all'art. 107 bis del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021". Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 al fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021. La norma in esame vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo che per quello a rendiconto.*

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento del fondo rischi contenzioso.

In ambito del controllo dei vincoli di finanza pubblica, si dà atto che le proiezioni adottate per l'attestazione di congruità a tale limite normativo in sede di bilancio di previsione, e successive variazioni, sono coerenti con quanto disposto dal comma 821 della Legge di bilancio 2019, con orizzonte temporale 31/12/2025.

In ambito di sostenibilità economico finanziaria del Comune in merito alle società partecipate, l'analisi svolta in sede di bilancio di previsione e del confronto saldi effettuato in sede di rendiconto per l'esercizio 2024, secondo i dati contabili conosciuti dall'ente, è tuttora attuale e rispettosa del dettato normativo vigente.

In ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL;

In ambito di controllo delle partite di giro risulta rispettato l'equilibrio;

In ambito di controllo della situazione dei residui la situazione risulta congrua e sotto controllo.

Viste le proposte delle variazioni al Bilancio di previsione 2025 predisposte dall'Ufficio Ragioneria, illustrate nel testo della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale;

Vista le tabelle delle variazioni A) parte entrata e B) parte spesa predisposte dall'Ufficio Ragioneria ed allegati alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162 c. 6 del Tuel (allegato C);

Accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

<b>CONCLUSIONE</b>
--------------------

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

**visto**

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D. Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

**verificato**

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2025-2027;
- che l'impostazione del bilancio 2025-2027 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

**esprime**

- a) parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- b) parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Romagnano Sesia, 22 luglio 2025

IL REVISORE UNICO  
(Luca Manuelli)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Luca Manuelli', with a long horizontal flourish extending to the right.